ANCI SICILIA

INCONTRO DI APPROFONDIMENTO SUL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI –

LA GESTIONE DELLA PROCEDURA DI GARA E L'ATTIVITÀ DEL RUP

26 GENNAIO 2024

LORIS PIERBATTISTA

- <u>dal 1° aprile al 30 giugno 2023</u> (applicazione transitoria del vecchio Codice; applicazione del D.Lgs. n. 50/2016 per tutti gli appalti le cui procedure sono indette fino al 30 giugno 2023 e applicazione fino alla completa esecuzione dell'appalto);
- <u>dal 1º luglio al 31 dicembre 2023</u> (applicazione di buona parte del nuovo Codice, salve le norme su digitalizzazione/trasparenza/accesso, ecc. e applicazione in via ancora transitoria di alcune norme del D.Lgs. n. 50/2016);
- <u>dal 1º gennaio 2024</u> (applicazione integrale del nuovo Codice).

- □ 229 articoli
- □ 38 allegati in cui è contenuta la disciplina di dettaglio di natura "regolamentare"

- Libro I: Dei principi, della digitalizzazione, della programmazione e della progettazione
- Libro II: Dell'appalto
- Libro III: Dell'appalto nei settori speciali
- Libro IV: Delle concessioni e del partenariato pubblico-privato
- Libro V: Del contenzioso e dell'Autorità nazionale anticorruzione. Disposizioni finali e transitorie

- Il Codice non rinvia a ulteriori provvedimenti attuativi ed è immediatamente "autoesecutivo".
- Il primo Libro è dedicato ai principi, il secondo libro è dedicato all'appalto in tutte le sue singole fasi, poi, due libri sono dedicati a settori speciali e concessioni e infine si termina con i rimedi ed auto esecutività;
- certezza nei tempi di affidamento, esecuzione e pagamenti alle imprese;
- digitalizzazione, completa, delle procedure e la interoperabilità delle piattaforme, secondo il principio dell'once only, ossia dell'unicità dell'invio di dati, documenti e informazioni alle stazioni appaltanti;
- la tutela e protezione dei lavoratori (clausole sociali e valorizzazione dei CCNL) e delle imprese (per esempio, in tema di rinegoziazione e revisione prezzi, o di suddivisione in lotti);
- || RUP è un responsabile "di progetto" (o di "intervento") e non di "procedimento": infatti, si tratta del responsabile di una serie di "fasi" preordinate alla realizzazione di un "progetto" o un "intervento pubblico";
- Il RUP (Responsabile Unico del Progetto) può richiedere la nomina di responsabili di fase (in particolare per la fase di affidamento): possibilità di nominare un responsabile per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile per la fase di affidamento. Una scelta tesa ad evitare di concentrare sul RUP compiti e responsabilità direttamente operative, difficilmente gestibili. In caso di nomina dei responsabili di fase, restano in capo al RUP obblighi e responsabilità di supervisione, coordinamento, indirizzo e controllo, mentre compiti e responsabilità delle singole fasi sono in capo ai responsabili di fase.

- Possibilità di destinare risorse fino all'1% dell'importo a base di affidamento per l'affidamento diretto di incarichi di supporto al RUP.
- Possibilità di conferire l'incarico di RUP tra «i dipendenti assunti anche a tempo determinato» senza obbligo di accertare la carenza nell'unità organizzativa.
- Il codice elimina il cd. affidamento diretto mediato e contempla esclusivamente l'affidamento diretto, che non costituisce una procedura.
- Regola della composizione interna della commissione giudicatrice ed eccezionalità dei membri esterni capovolgendo la logica del D.Lgs.
 n. 50/2016 (Albo dei commissari).
- Consentita la presenza del RUP in commissione giudicatrice.
- Obbligo della clausola di revisione prezzi (che trova applicazione in caso di variazione dei prezzi superiore al 5% e con riconoscimento del compenso revisionale nella misura del 80%).
- Esonero garanzia provvisoria appalti sotto soglia (qualora richiesta va dimezzato l'importo).
- Facoltà di esonero garanzia definitiva sotto soglia (senza miglioramento del prezzo) e dimezzamento importo qualora richiesta.
- Soppressione del limite del 30% massimo al prezzo nel criterio dell'o.e.p.v. (fatti salvi i servizi ad alta intensità di manodopera).

- Obbligo di indicare il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto, strettamente connesso all'oggetto dell'appalto.
- Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché
 garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante.
- Prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele.
- I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma anche nel nuovo Codice la possibilità che <u>l'operatore economico possa dimostrare che un ribasso che coinvolga il costo della manodopera sia derivante da una più efficiente organizzazione aziendale</u>.
- Introduzione subappalto «a cascata» e obbligo di motivare eventuali limitazioni.

Art. 2. (Principio della fiducia)

3. Nell'ambito delle attività svolte nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, ai fini della responsabilità amministrativa costituisce colpa grave la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto.

Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle Autorità competenti

Art. 220. (Pareri di precontenzioso e legittimazione ad agire dell'ANAC)

- 1. Su iniziativa della stazione appaltante, dell'ente concedente o di una o più delle altre parti, l'ANAC esprime parere, previo contraddittorio, su questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. L'operatore economico che abbia richiesto il parere o vi abbia aderito lo può impugnare esclusivamente per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. La stazione appaltante o l'ente concedente che non intenda conformarsi al parere comunica, con provvedimento da adottare entro quindici giorni, le relative motivazioni alle parti interessate e all'ANAC, che può proporre il ricorso di cui al comma 3.
- > ANAC Regolamento in materia di pareri di precontenzioso Del. n. 267 20.06.2023

Art. 223. (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica di missione)

10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assicura, anche attraverso la piattaforma del Servizio Contratti Pubblici, il supporto e l'assistenza necessari alle stazioni appaltanti per l'applicazione della disciplina di settore, in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle attività che queste esercitano ai sensi del codice.

http://www.serviziocontrattipubblici.org/supportogiuridico/ricerca_q.asp

Pareri Autorità

- > ANAC
- Ministeri
- > Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
- Corte dei Conti

Primi strumenti interpretativi del nuovo Codice

- > Relazione illustrativa del nuovo Codice dei contratti pubblici
- ➤ Nota illustrativa al bando-tipo ANAC n.1/2023
- Guida IFEL sul quadro normativo per gli appalti PNRR-PNC
- Documenti ITACA

Articolo 226 - Abrogazioni e disposizioni finali

- 1. Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato dal 1º luglio 2023.
- 2. A decorrere dalla data in cui il Codice acquista efficacia ai sensi dell'art. 229, co. 2, le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono:
- a) le procedure e i contratti per i quali i **bandi** o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente **siano stati <u>pubblicati</u> prima della data in cui il Codice acquista efficacia**;
- b) <u>in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il Codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte;</u>
- c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, <u>i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il Codice acquista efficacia</u>;
- d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il Codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data.

Articolo 226 - Abrogazioni e disposizioni finali

Quesito	del Ser	vizio Sup	porto	Giuridico
---------	---------	-----------	-------	-----------

Codice identificativo: 2170

Data ricezione: 24/07/2023

Argomento: Altro

Oggetto: Applicazione 50 o 36

Quesito: In caso di richiesta di preventivi propedeutica all'affidamento diretto inviata prima del 30 giugno 2023 la

determina di affidamento del servizio predisposta a luglio 2023 deve fare riferimento al 50/2016 o al

36/2023?

Risposta: Come noto, il nuovo Codice dei contratti pubblici ha acquisito efficacia dal 1° luglio scorso, ai sensi e per gli

effetti dell'art. 229, co. 2, D.lgs. 36/2023. Pertanto, se la richiesta di offerta è antecedente al 1° luglio, si

applica il D.lgs. 50/2016; se è successiva a tale data, trova applicazione il D.lgs. 36/2023.

Articolo 226 - Abrogazioni e disposizioni finali

- 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 225, sono abrogati dal 1° luglio 2023:
 - a) il regio decreto 3 maggio 1923, n. 1612 [Regolamento per l'ordinamento interno del Consiglio superiore dei lavori pubblici];
 - b) l'articolo 11, comma 5, lettere d) e f), della legge 23 dicembre 1992, n. 498 [obblighi società concessionarie autostradali];
 - c) il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204 [Regolamento di riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici];
 - d) l'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 [Obblighi di pubblicazione entro il 31 gennaio di ogni anno in materia di procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,];
 - e) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122 [Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa];
 - f) il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 22 agosto 2017, n. 154 [Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016];
 - g) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 239 del 12 ottobre 2022 [Disposizioni in materia di possibile esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate].
- 4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 225, è abrogato dal 1° gennaio 2024 il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana n. 20 del 25 gennaio 2017.

Art. 17. (Fasi delle procedure di affidamento)

1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

La nuova terminologia utilizzata «<u>decision</u>e» sembra tesa a sottolineare l'accresciuta discrezionalità che permea l'intera impostazione codicistica sia nella scelta che nella gestione del modello di affidamento, nonché espressiva della concentrazione del momento decisorio in capo al RUP (Allegato I.2, art. 6)

Allegato II.1, Art. 1, comma 2:

«La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante che contiene l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta, i criteri per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato o della consultazione degli elenchi, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali».

Relazione al codice: L'inserimento di tale previsione già nella determina a contrarre (potendosi, in alternativa, ipotizzare la loro indicazione nel solo atto di invito a presentare le manifestazioni di interesse) è coerente con la peculiare rilevanza che tali criteri assumono ai fini dell'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata dopo che l'art. 1, comma 2, lettera f), della legge 21 giugno 2022, n. 78 ha vietato, a tal fine, il ricorso al sorteggio o ad altri criteri casuali.

Art. 17. (Fasi delle procedure di affidamento)

2. In caso di <u>affidamento diretto</u>, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle <u>ragioni</u> <u>della sua scelta</u>, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

L'esistenza di una norma specifica per l'affidamento diretto, contrapposta a quella di cui al comma 1 che riguarda le procedure, evidenzia che l'affidamento diretto non costituisce "procedura".

Articolo 17 - Fasi delle procedure di affidamento

co. 3: Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti concludono le procedure di selezione nei termini indicati nell'allegato I.3. Il superamento dei termini costituisce silenzio inadempimento e rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso. [...]

Superamento dei termini

- ➤ <u>Silenzio inadempimento</u>: legittima gli operatori economici a incardinare in sede giudiziaria la relativa azione (art. 2bis L. n. 241/1990); profili di possibile responsabilità disciplinare e per danno erariale (art. 2, co. 9, L. n. 241/1990)
- Eventuale violazione principio di buona fede (es. inerzia ingiustificata): conseguenze in tema di responsabilità per lesione dell'affidamento (art. 5 Codice)

ALLEGATO I.3 - Termini delle procedure di appalto e di concessione (Art. 17, comma 3, del Codice)

- 1. A norma dell'articolo 17, comma 3, del codice <u>le gare</u> di appalto e di concessione si concludono nei seguenti termini massimi, ove venga sia utilizzato il <u>criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto tra qualità e prezzo o sul costo del ciclo di vita:</u>
- a) procedura aperta: nove mesi;
- b) procedura ristretta: dieci mesi;
- c) procedura competitiva con negoziazione: sette mesi;
- d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: quattro mesi;
- e) dialogo competitivo: sette mesi;
- f) partenariato per l'innovazione: nove mesi.
- 2. I termini per la conclusione delle gare condotte secondo il <u>criterio del minor prezzo</u> sono i seguenti:
- a) procedura aperta: cinque mesi;
- b) procedura ristretta: sei mesi;
- c) procedura competitiva con negoziazione: quattro mesi;
- d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: tre mesi.

ALLEGATO I.3 - Termini delle procedure di appalto e di concessione (Art. 17, comma 3, del Codice)

- 3. I termini decorrono <u>dalla pubblicazione del bando di gara o dall'invio degli inviti a offrire</u>, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e <u>non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura</u> se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.
- 4. Ove la stazione appaltante o l'ente concedente debba effettuare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopraindicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.
- 5. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedimentali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.

Art. 83 (Bandi e avvisi: contenuti e modalità di redazione)

2. I bandi, gli avvisi di pre-informazione e gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati contengono le informazioni rispettivamente indicate nell'allegato II.6. I bandi di gara indicano altresì la durata del procedimento di gara, nel rispetto dei termini massimi di cui all'art. 17, co. 3, e i criteri ambientali minimi di cui all'art. 57, co. 2.

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Aggiudicazione

Articolo 17 - (Fasi delle procedure di affidamento)

- 5. <u>L'organo preposto alla valutazione delle offerte</u> predispone la proposta di aggiudicazione <u>alla migliore offerta non anomala</u>.

 L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, <u>dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente</u>, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.
- 6. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.
- 7. Una volta disposta l'aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall'articolo 18.

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – Stipula del contratto

Art. 18. (Il contratto e la sua stipulazione)

- 2. <u>Divenuta efficace l'aggiudicazione</u> ai sensi dell'articolo 17, comma 5 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la <u>stipula</u> del contratto <u>ha luogo entro i successivi sessanta giorni anche in pendenza di contenzioso</u>. È fatta eccezione:
 - a) per le ipotesi previste dal comma 4 del presente articolo e dall'articolo 55, comma 2;
 - b) nel caso di un diverso termine previsto nel bando o nell'invito a offrire;
 - c) nell'ipotesi di differimento concordato con l'aggiudicatario e motivato in base all'interesse della stazione appaltante o dell'ente concedente, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto.
- 3. Il contratto **non può essere stipulato** prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio non si applica nei casi:
 - a) <u>di procedura in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta</u> e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva;
 - b) di appalti basati su un accordo quadro;
 - c) di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione;
 - d) di contratti di importo inferiore alle soglie europee, ai sensi dell'articolo 55, comma 2.
- 4. Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato <u>dal</u> momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante o all'ente concedente <u>fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare. L'effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, <u>o</u> fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.</u>

Fasi della procedura di affidamento – Aggiudicazione della gara

Parere MIMS 26/06/2023, n. 2075

D.Lgs. 36/2023, artt. 17 comma 5 e 18 commi 3 e 4 — Aggiudicazione della gara nelle procedure sopra soglia e stand still

Quesito

Col nuovo Codice, è ancora possibile disporre l'aggiudicazione dell'appalto, in costanza dell'accertamento dei requisiti dell'operatore economico, mediante un provvedimento condizionato all'esito della regolarità dei controlli effettuati sull'aggiudicatario?

Tale possibilità nel vecchio Codice, con particolare riferimento alle procedure sopra soglia, consentiva di risparmiare tempo facendo scorrere in parallelo il termine di stand still di 35 giorni ed il termine per completare i controlli sui requisiti che a volte, pur utilizzando il FVOE, perdura tuttora per circa 20/30 giorni (l'AdE continua a rispondere sul FVOE in 10/15 giorni; mentre antimafia e controlli sui diversamente abili, avvengono ancora fuori FVOE, con tempistiche spesso elevate).

Fasi della procedura di affidamento – Aggiudicazione della gara

Parere MIMS 26/06/2023, n. 2075

D.Lgs. 36/2023, artt. 17 comma 5 e 18 commi 3 e 4 – Aggiudicazione della gara nelle procedure sopra soglia e stand still Quesito

Oppure si chiede se col D.Lgs. 36/2023, in una procedura soprasoglia, occorra obbligatoriamente rispettare i seguenti passaggi: 1 – effettuare la proposta di aggiudicazione; 2 - attivare il controllo sui requisiti; 3 – adottare l'aggiudicazione solo una volta perfezionati tutti i controlli sui requisiti; 4 – far partire, dal giorno successivo l'adozione del provvedimento d'aggiudicazione, il conteggio dello stand still pari a 35 giorni; 5 – stipulare il contratto solo al termine dei35 giorni di stand still.

Qualora il predetto iter sia effettivamente obbligatorio da osservare si segnala che, circa 60 giorni dei totali messi a disposizione dell'allegato I.3 per portare a termine le procedure, verrebbero persi in lunghe attese che mal si concilierebbero con la tempestività disposta dall'art. 1, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, rubricato "principio del risultato".

Fasi della procedura di affidamento – Aggiudicazione della gara

Parere MIMS 26/06/2023, n. 2075

D.Lgs. 36/2023, artt. 17 comma 5 e 18 commi 3 e 4 – Aggiudicazione della gara nelle procedure sopra soglia e stand still

Risposta

Con riferimento al quesito posto, si segnala che, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023, l'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala.

L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta e, dopo aver I) verificato la legittimità e la conformità all'interesse pubblico II) effettuato positivamente il controllo dei requisiti in capo all'aggiudicatario, dispone l'aggiudicazione, immediatamente efficace.

Resta fermo quanto previsto all'art. 52 comma 1 per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro

Il successivo art. 18, comma 3, prevede un termine dilatorio (c.d. standstill sostanziale) di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, prima del quale le SA non possono stipulare il contratto.

Fasi della procedura di affidamento

Parere MIMS 26/06/2023, n. 2075

D.Lgs. 36/2023, artt. 17 comma 5 e 18 commi 3 e 4 – Aggiudicazione della gara nelle procedure sopra soglia e stand still

Risposta

Con riferimento al quesito posto, si segnala che, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del d. lgs. n. 36/2023, l'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta e, dopo aver I) verificato la legittimità e la conformità all'interesse pubblico II) effettuato positivamente il controllo dei requisiti in capo all'aggiudicatario, dispone l'aggiudicazione, immediatamente efficace. Resta fermo quanto previsto all'art. 52 comma 1 per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro.

Il successivo art. 18, comma 3, prevede un termine dilatorio (c.d. standstill sostanziale) di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, prima del quale le SA non possono stipulare il contratto. Tale termine è stato coordinato con il termine previsto per la presentazione di ricorsi giurisdizionali (30 giorni), al fine di assicurare che la stipula del contratto intervenga quando l'aggiudicazione sia divenuta inoppugnabile.

Fasi della procedura di affidamento

Parere MIMS 26/06/2023, n. 2075

D.Lgs. 36/2023, artt. 17 comma 5 e 18 commi 3 e 4 – Aggiudicazione della gara nelle procedure sopra soglia e stand still

Risposta

Il comma 4 dell'art. 18 introduce un secondo termine dilatorio (c.d. standstill processuale), sicché se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, non può procedersi con la stipula del contratto dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla SA fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare. Tale previsione mira a rafforzare la tutela del concorrente non aggiudicatario predisposta dal comma 3, posto che, in caso di proposizione di un ricorso giurisdizionale, la SA non potrà comunque addivenire alla stipula del contratto decorsi i 35 giorni (art. 18 comma 3), dovendo attendere la definizione del procedimento cautelare.

Fasi della procedura di affidamento

Parere MIMS 26/06/2023, n. 2075

D.Lgs. 36/2023, artt. 17 comma 5 e 18 commi 3 e 4 – Aggiudicazione della gara nelle procedure sopra soglia e stand still

Risposta

Alla luce delle previsioni sopra richiamate, pertanto, è possibile procedere all'aggiudicazione solo DOPO che la stazioni appaltante abbia verificato il possesso dei requisisti in capo all'offerente (si veda nel dettaglio quanto disposto dal sopra citato articolo 17, comma 5).

Si rammenta tuttavia, per completezza, quanto disposto dall'Allegato 1.3 all'articolo 1, comma 5 che di seguito si riporta:" In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedimentali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – Aggiudicazione efficace e perdita del finanziamento (no PNRR/PNC)

Art. 1. (Principio del risultato)

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti <u>perseguono il risultato</u> dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.

Art. 18. (Il contratto e la sua stipulazione)

- 2. <u>Divenuta efficace l'aggiudicazione</u> ai sensi dell'articolo 17, comma 5 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la <u>stipula del</u> contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni anche in pendenza di contenzioso.
 - È fatta eccezione:
 - a) per le ipotesi previste dal comma 4 del presente articolo e dall'articolo 55, comma 2;
 - b) nel caso di un diverso termine previsto nel bando o nell'invito a offrire;
 - c) nell'ipotesi di differimento concordato con l'aggiudicatario e motivato in base all'interesse della stazione appaltante o dell'ente concedente, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto.

In caso di rischio di perdita di finanziamento è derogabile il comma 5 dell'art. 17?

Si può ritenere eccezionalmente ammessa l'adozione dell'aggiudicazione «non efficace» in pendenza della verifica dei requisiti, motivando in ragione dell'esigenza di scongiurare un grave danno all'interesse pubblico?

Fasi della procedura di affidamento – Esecuzione anticipata

Art. 17. (Fasi delle procedure di affidamento)

- 8. Fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9.
- 9. L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – Stipula del contratto

Art. 18. (Il contratto e la sua stipulazione)

- 5. Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante o dell'ente concedente, <u>l'aggiudicatario può</u> <u>farne constatare il silenzio inadempiment</u>o o, <u>in alternativa</u>, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato.

 All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.
- 6. La mancata stipula del contratto nel termine fissato <u>per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca</u> dell'aggiudicazione.
- 7. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 5 e 6 costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – Stipula del contratto – imposta di bollo a carico dell'appaltatore su atti e documenti formati in esito ad una delle procedure disciplinare dal codice

Art. 18, co. 10: Con la tabella di cui all'allegato I.4 al codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto <u>e in proporzione al valore dello stesso</u>. Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice.

Allegato 1.4

Art. 1

- 1. Il valore dell'imposta di bollo, che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, è determinato sulla base della **Tabella A annessa al presente allegato**.
- 2. L'imposta è determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all'importo massimo previsto nel contratto, <u>ivi comprese eventuali opzioni</u> <u>o rinnovi esplicitamente stabiliti</u>. Sono esenti dall'imposta gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro.

Fascia di importo contratto (valori in euro)	Imposta (V valori in euro)	
< 40.000	esente	
≥ 40.000 < 150.000	40	
≥ 150.000 < 1000000	120	
≥ 1.000.000 < 5.000.000	250	
≥ 5.000.000 < 25.000.000	500	
≥ 25.000.000	1.000	



Disposizione Prot. n. 240013 del 28 giugno 2023: <u>Individuazione delle modalità telematiche di versamento dell'imposta di bollo, di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che l'appaltatore assolve al momento della stipula del contratto.</u>

Per i procedimenti avviati a decorrere dal 1 luglio 2023, il pagamento dovrà avvenire con modalità telematiche:

- a) utilizzando il modello F24 ELIDE
- b) Utilizzando il canale PagoPA

Sembra esclusa, quindi, la possibilità di utilizzare il contrassegno telematico (questo nell'ottica dello snellimento delle procedure).

Il modello di versamento F24 ELIDE dovrà contenere:

- Identificativi fiscali (codice fiscale) delle parti;
- CIG o in sua mancanza (perché non richiesto) altro identificativo univoco del contratto

La scelta del modello F24 Elide consente:

- Semplificare modalità di pagamento
- assicurare la possibilità di un'univoca associazione del versamento stesso con il contratto soggetto ad imposta, mediante la valorizzazione del campo elementi identificativi (con l'indicazione del CIG o di altro identificativo univoco).

Fascia di importo contratto (valori in euro)	Imposta (V valori in euro)
< 40.000	esente
≥ 40.000 < 150.000	40
≥ 150.000 < 1000000	120
≥ 1.000.000 < 5.000.000	250
≥ 5.000.000 < 25.000.000	500
≥ 25.000.000	1.000



Risoluzione Agenzia delle entrate 28/6/2023 n. 37

Istituzione dei <u>codici tributo</u> per il versamento, tramite modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), dell'imposta di bollo, di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che l'appaltatore assolve al momento della stipula del contratto

per consentire il versamento da parte dell'appaltatore delle somme dovute ai sensi del citato articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, tramite il modello di versamento "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), sono istituiti i seguenti codici tributo:

- "1573" denominato "Imposta di bollo sui contratti articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36";
- "1574" denominato "Imposta di bollo sui contratti SANZIONE -articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023,
 n. 36";
- > "1575" denominato "Imposta di bollo sui contratti INTERESSI -articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023,

n. 36".

Inoltre, per consentire la corretta identificazione nel modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" del soggetto controparte del contratto, si istituisce il seguente codice identificativo:

"40" denominato "stazione appaltante".





Nella sezione "CONTRIBUENTE", sono indicati:

- > nei campi "codice fiscale" e "dati anagrafici", il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
- > nel campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare", il codice fiscale della stazione appaltante, unitamente al codice identificativo "40", da indicare nel campo "codice identificativo".

Nella sezione "ERARIO ED ALTRO", sono indicati:

- ➤ nel campo "tipo", la lettera "R";
- > nel campo "elementi identificativi", il codice identificativo di gara (CIG), o altro codice indicato dalla stazione appaltante, del contratto per il quale si versa l'imposta di bollo;
- > nel campo "codice", uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione;
- > nel campo "anno di riferimento", l'anno di stipula del contratto, nel formato "AAAA"; nei campi "codice ufficio" e "codice atto", nessun valore.



genzia		Mod. F24 Versamenti con elementi identificativi
ntrate		
	DELEGA IRREVOCABILE A:	
MODELLO DI PAG	SAMENTO	
UNIFICATO	AGENZIA	PROV.
OT THE FORM	PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMP	ETENTE
CONTRIBUENTE		
CODICE FISCALE	Dati operatore economico	
	cognome, denominazione o ragione sociale	nome
DATI ANAGRAFICI	Dati operatore economico	
	data di nascita sesso (M o F) comune (o Stato estero) di nascita	prov.
	giorno mese anno	
	comune prov. via e nur	nero civico
DOMICILIO FISCALE		
CODICE EISCALE dal	cookhliggto orodo	
genitore, tutore o curator	re fallimentare Dati Stazione Appaltante	codice identificativo 4 0

Fascia di importo contratto (valori in euro)	Imposta (V valori in euro)
< 40.000	esente
≥ 40.000 < 150.000	40
≥ 150.000 < 1000000	120
≥ 1.000.000 < 5.000.000	250
≥ 5.000.000 < 25.000.000	500
≥ 25.000.000	1.000



Agenzia delle Entrate Circolare n.22° del 28 luglio 2023 Direzione Centrale Coordinamento Normativo


Articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici – Imposta di bollo.

1. AMBITO APPLICATIVO

- Con riferimento al piano degli adempimenti fiscali, si osserva che le novità in esame trovano applicazione solo al momento della stipula del contratto.
- L'articolo 1, comma 1, dell'allegato I.4 al Codice, infatti, richiamando la formulazione del citato comma 10 dell'articolo 18, stabilisce che il «valore dell'imposta di bollo, che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, è determinato sulla base della Tabella A annessa al presente allegato».
- In particolare è stato introdotto un sistema semplificato, a scaglioni crescenti in proporzione al valore (importo massimo previsto) del contratto medesimo.

Fascia di importo contratto (valori in euro)	Imposta (V valori in euro)
< 40.000	esente
≥ 40.000 < 150.000	40
≥ 150.000 < 1000000	120
≥ 1.000.000 < 5.000.000	250
≥ 5.000.000 < 25.000.000	500
≥ 25.000.000	1.000

- In relazione alla nozione di "importo massimo previsto", menzionata dall'anzidetta tabella, si evidenzia che l'articolo 1, comma 2, dell'allegato 1.4 al Codice prevede che l'imposta è determinata «in relazione all'importo massimo previsto nel contratto, ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti (...)».
- Giova richiamare, altresì, l'articolo 14, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, il quale, ancorché con riferimento ai metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti ai fini dell'individuazione delle soglie di rilevanza, stabilisce che il calcolo dell'importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, «al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) (...)». Il medesimo articolo 14, ai commi successivi, individua ulteriori criteri specifici per determinare l'importo stimato in relazione a varie fattispecie.
- In coerenza con quanto espressamente stabilito da tale ultima disposizione e in considerazione della ratio della norma in commento, si ritiene, quindi, che, anche ai fini dell'individuazione dell'ammontare dell'imposta di bollo da assolvere in sede di stipula del contratto, il corrispettivo complessivamente previsto nel medesimo vada considerato al netto dell'imposta sul valore aggiunto.



Agenzia delle Entrate Circolare n.22° del 28 luglio 2023 Direzione Centrale Coordinamento Normativo

Articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici – Imposta di bollo.

Il successivo articolo 2, comma 1, dell'allegato I.4 prevede, inoltre, che il «pagamento dell'imposta di cui all'articolo 1 ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642».

In forza di una lettura congiunta delle citate disposizioni, si osserva quanto segue.

In primo luogo, si rappresenta che alle fatture, alle note e agli altri documenti richiamati dall'articolo 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, continuano ad applicarsi le ordinarie modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo.

Ad analoga conclusione si deve giungere in relazione agli altri atti e documenti, diversi da quelli sopra citati, che <u>precedono il momento della stipula</u> del contratto; ciò con riferimento a tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura di selezione, salvo quanto espressamente previsto in favore dell'aggiudicatario, come si dirà nel prosieguo.

Per effetto delle novità introdotte con il nuovo Codice dei contratti pubblici, infatti, il pagamento assolto alla stipula del contratto dall'aggiudicatario ha natura di imposta di bollo dovuta sugli atti riguardanti l'intera procedura, dalla selezione dell'operatore economico sino alla completa esecuzione del contratto, in sostituzione dell'imposta di bollo dovuta in forza del DPR n. 642 del 1972.

Il soggetto aggiudicatario, pertanto, al momento della stipula del contratto, assolve l'imposta da lui complessivamente dovuta, quantificandola secondo gli scaglioni stabiliti dalla tabella A di cui all'allegato I.4 al Codice, in relazione all'importo massimo previsto nel contratto medesimo.

Resta inteso che il <u>predetto calcolo deve essere effettuato considerando a scomputo l'imposta di bollo già assolta nella fase precedente alla stipula del contratto, secondo la disciplina dettata in materia di imposta di bollo dal DPR n. 642 del 1972, fino a concorrenza dell'importo già dovuto.</u>

Con riferimento alla fase successiva alla stipula del contratto, invece, non sono più previsti ulteriori versamenti dell'imposta di bollo da parte dell'aggiudicatario.

Pagamento imposta di bollo da parte di operatori stranieri

Agenzia Entrate	- Divisone	contribuenti
/ IDCITETO ELLO OCC	D. 1.3011C	correr to a criter

- ☐ Risposta interpello n.332 del 10 settembre 2020: Pagamento imposta di bollo dall'estero per partecipazioni a gare
- Risposta interpello n.352 del 15 settembre 2020:
 Imposta di bollo e modalità di assolvimento dell'imposta per i contratti e le offerte perla fornitura di beni, servizi e lavori, sopra e sotto la soglia comunitaria, formati su piattaforma elettronica.

I contribuenti non residenti in Italia e non titolari di conti correnti presso banche convenzionate con l'Agenzia delle Entrate, possono eseguire il versamento delle imposte dovute mediante bonifico in euro in favore del bilancio dello Stato oppure dei conti di tesoreria (...) secondo le indicazioni riportate sul sito dell'Agenzia delle Entrate:

IBAN IT07Y0100003245348008120501

Dati causale bonifico:

- Codice fiscale o, in mancanza, denominazione
- Codice tributo
- Estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento dell'imposta

Soluzione aggiuntiva

Agenzia Entrate >> Imprese >> Pagamenti >> Modalità di pagamento >> Pagamento delle imposte dall'estero:

<u>Link https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/pagamento-delle-imposte-estero-mediante-bonifico/cosa-pagamento-imposte-estero-bonifico-imprese</u>

Art. 15 - (Responsabile unico del progetto (RUP))

1. Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **nominano** nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un **responsabile unico del progetto** (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.

Il comma 1 – conservandone la centralità e la trasversalità del ruolo – ridisegna la portata e la figura del RUP, che è un responsabile unico "di progetto" (o di "intervento") e non di "procedimento" : infatti, si tratta del responsabile di una serie di "fasi" preordinate alla realizzazione di un "progetto", o un "intervento pubblico" (quattro fasi per il cui espletamento si potrà prevedere la nomina di un "responsabile di fase" – evidentemente "di procedimento" ai sensi della l. 241/1990 – a sostegno dell'attività del RUP).

Si è tenuto, inoltre, conto dell'eventualità che emergano esigenze non considerate nella programmazione, prevedendosi, in tal caso, che alla nomina del RUP si provveda nel primo atto relativo all'intervento.

Primo atto di avvio dell'intervento pubblico - <u>Art. 6. Compiti del RUP comuni a tutti i contratti e le fasi – allegato I.2</u>

Il RUP ha i seguenti compiti specifici:

a) <u>formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale</u> dei lavori pubblici e del programma triennale degli acquisti di beni e servizi da adottare ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a), del codice. Predispone altresì l'elenco annuale da approvare ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera b), del c

Art. 15 - (Responsabile unico del progetto (RUP))

1. Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **nominano** nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un **responsabile unico del progetto** (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.

Primo atto di avvio dell'intervento pubblico - <u>Art. 6. Compiti del RUP comuni a tutti i contratti e le fasi – allegato I.2</u>

Il RUP ha i seguenti compiti specifici:

a) <u>formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale</u> dei lavori pubblici e del programma triennale degli acquisti di beni e servizi da adottare ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a), del codice. Predispone altresì l'elenco annuale da approvare ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera b), del c

Relazione illustrativa del Codice dei contratti pubblici: «Si è tenuto, inoltre, conto dell'eventualità che emergano esigenze non considerate nella programmazione, prevedendosi, in tal caso, che alla nomina del RUP si provveda nel primo atto relativo all'intervento».

IL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO (RUP)

Fase Pubblicistica

Fase Privatistica

Programmazione

Progettazione

Affidamento

Esecuzione del contratto

Codice art.15

Allegato I.2

- Atto formale di nomina
- Requisiti e competenze
- Obblighi di pubblicità
- Natura obbligatoria o meno dell'incarico
- Individuazione **Responsabili di fase** per motivi organizzativi
- Supporto al RUP
- Possibile coincidenza con Direttore esecuzione / Direttore dei Lavori

Art. 15 - (Responsabile unico del progetto (RUP))

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell'ente concedente, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato 1.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti del RUP, limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono tenute. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento.

N.B.: Un criterio orientativo è quello di preferire un RUP a tempo determinato che resti in carica per l'intero ciclo di vita del contratto pubblico.

Allegato I.2 al Codice - Art. 2. Modalità di individuazione del RUP.

1. Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del codice, e dagli articoli 4 e 5 del presente allegato, *tra i dipendenti di ruolo anche non aventi qualifica dirigenziale*. Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti della stazione appaltante

Relazione illustrativa al Codice dei contratti pubblici

Si conferma che il RUP è nominato dal responsabile dell'unità organizzativa titolare del potere di spesa, con la soppressione, tuttavia, dell'inciso "che deve essere di livello apicale" in quanto tautologico.

È stata altresì soppressa, in quanto causa di controversie sui riparti di competenze interne alle amministrazioni, la previsione contenuta nel codice attuale secondo cui "laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio".

Il comma 2 contempla un "meccanismo di chiusura" che assicura sempre l'individuazione del RUP, attraverso la previsione secondo cui, in caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal medesimo responsabile dell'unità organizzativa titolare del potere di spesa.

Resta ferma la previsione secondo la quale l'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato.

Art. 15 - (Responsabile unico del progetto (RUP))

- 3. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.
- 4. <u>Ferma restando l'unicità del RUP</u>, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un <u>responsabile di procedimento per le fasi</u> di programmazione, progettazione ed esecuzione e un <u>responsabile di procedimento per la fase di affidamento</u>. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, <u>ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP</u>.

Il **comma 4** prevede la possibilità per le <u>stazioni appaltanti</u> di nominare un responsabile per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile per la fase di affidamento.

Tale opzione presenta il vantaggio di evitare un'eccessiva concentrazione in capo al RUP di compiti e responsabilità direttamente operative, spesso di difficile gestione nella pratica. In caso di nomina dei responsabili di fase, infatti, rimangono in capo al RUP gli obblighi – e le connesse responsabilità – di supervisione, coordinamento, indirizzo e controllo, mentre sono ripartiti in capo ai primi i compiti e le responsabilità delle singole fasi a cui sono preposti. Si introduce, quindi, un principio di "responsabilità per fasi".

Ferme restando le responsabilità del RUP, per i responsabili di fase dovranno essere individuati con puntualità le unità organizzative, i poteri istruttori ed i compiti secondo la tradizionale impostazione degli artt. 4, 5 e 6 della l. 241/1990

Responsabile di procedimento per le fasi

Quesito del Servizio Supporto Giuridico

Codice identificativo: 2098

Data emissione: 04/07/2023

Argomenti: RUP

Oggetto: Nomina di un responsabile di procedimento per fasi

Quesito: Ai sensi dell'art. 15 comma 4 del D.lgs. n. 36/2023, si evince che, "Ferma restando l'unicità del RUP, l

e stazioni appaltanti e gli enti concedenti, possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedan o la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed ese cuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento": è giusta l'interpretazione che la nomina eventualmente può essere fatta unicamente per 2 responsabili del procedimento, cioè 1 p er la fase di affidamento ed un altro per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione (qui

ndi queste 3 ultime fasi non possono essere scorporate)?

Risposta aggiornata Con riferimento al quesito posto, si rappresenta che la Relazione illustrativa al Codice dei contratti p

ubblici di cui al d. lgs. n. 36/2023 chiarisce, con riferimento all'art. 15, comma 4, che "In caso di nomi na dei responsabili di fase, infatti, rimangono in capo al RUP gli obblighi – e le connesse responsabili tà – di supervisione, coordinamento, indirizzo e controllo, mentre sono ripartiti in capo ai primi i com piti e le responsabilità delle singole fasi a cui sono preposti". Pertanto, si conferma la ricostruzione d

el quesito.

Nota: I responsabili di fase non possono sostituire il RUP nei compiti a lui assegnati dal Codice. Svolgono attività istruttoria a suo favore; è un responsabile di procedimento (può rifiutare se non ha materialmente le competenze per farlo). Il principio della norma è che possono essere nominati dei responsabili di procedimento. Se si vuole nominare un responsabile di una fase in particolare perché quell'appalto ha una sua particolarità nessuno lo vieta.

Art. 15 - (Responsabile unico del progetto (RUP)

- 5. Il RUP assicura il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell'allegato I.2, o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.2 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
- 6. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una **struttura di supporto al RUP**, e possono destinare risorse finanziarie <u>non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo. I</u>
- 7. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in coerenza con il programma degli acquisti di beni e servizi e del programma dei lavori pubblici di cui all'articolo 37, adottano un piano di formazione per il personale che svolge funzioni relative alle procedure in materia di acquisiti di lavori, servizi e forniture.
- 8. Negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato, è vietata l'attribuzione dei compiti di RUP, responsabile dei lavori, direttore dei lavori o collaudatore allo stesso contraente generale, al soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato e ai soggetti a essi collegati.

Il comma 6 definisce le modalità di affidamento degli incarichi di supporto al RUP e della possibilità per quest'ultimo di affidarli direttamente, sotto la propria responsabilità di risultato.

Affidamento diretto nel senso che lo fa direttamente (lo decide) il RUP e non altri. Se l'1% è un importo pari o superiori a 140.000 € l'affidamento segue le regole degli affidamenti di servizi (fermo restando che queste professionalità non siano reperibili all'interno della struttura).

Il RUP va nominato:

- tra i dipendenti di ruolo;
- anche di qualifica non dirigenziale;
- anche assunti a tempo determinato;
- preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa;
- anche non in possesso dei requisiti minimi (in caso di carenza in organico di altri dipendenti con contestuale organizzazione di un supporto).
- Per gli appalti PNRR-PNC: fino al 31.12.2026 anche tra soggetti in quiescenza in presenza di particolari esigenze alle quali non è possibile far fronte con personale in servizio e per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di reclutamento del personale dipendente.

Art. 1. Ambito di applicazione.

1. Il presente allegato disciplina la nomina i requisiti e i compiti del responsabile unico del progetto (RUP) per l'affidamento di appalti e concessioni, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del codice

Art. 2. Modalità di individuazione del RUP.

- 1. Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del codice, e dagli articoli 4 e 5 del presente allegato, tra i dipendenti di ruolo anche non aventi qualifica dirigenziale. Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti della stazione appaltante.
- 2. Le funzioni di RUP <u>non possono essere assunte dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale, ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.</u>
- 3. Il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere. Per <u>i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura</u> il RUP deve essere un <u>tecnico</u>. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al dirigente o al responsabile del servizio nel cui ambito di competenza rientra l'intervento da realizzare.

Negli altri casi, la stazione appaltante può individuare quale RUP <u>un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti</u>. Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dal presente allegato. Gli affidatari delle attività di supporto devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.

Art. 3. Struttura di supporto.

1. Ai sensi <u>dell'articolo 15, comma 6,</u> del codice, la stazione appaltante può istituire una <u>struttura stabile a supporto del RUP</u> e può conferire, su proposta di quest'ultimo, incarichi per la migliore realizzazione dell'intervento pubblico, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano valutazioni e competenze altamente specialistiche. La struttura di supporto al RUP può essere istituita anche in comune fra più stazioni appaltanti, previa sottoscrizione di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 15, co. 6, D.Lgs. n. 36/2023 e supporto al RUP

Quesito del Servizio Supporto Giuridico

Codice identificativo: 2038

Data emissione: 07/06/2023

Argomenti: RUP

Oggetto: Incarichi di assistenza al RUP

Quesito: Premesso quanto previsto ai sensi dell'art. 2 comma 3 ALLEGATO I.2 - Attività del RUP nella parte in

cui "Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dal presente allegato. Gli affidatari delle attività di supporto devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria com petenza." si chiede se il limite dell'1% dell'importo a base di gara previsto dall'art. 15 comma 6 dlgs 3 6/2023 "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RU P, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base di g ara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo." si riferisce ai s oli ed eventuali incarichi specialistici a sostegno dell'operato del RUP ovvero all'incarico per l'intera a

Risposta aggiornata Con riferimento al quesito posto, va premesso che l'art. 15, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023 è richia

ttività di supporto al RUP di cui al richiamato art. 2 Allegato I.2.

mato dall'art. 3 dell'All. I.2, secondo cui la SA può istituire una struttura stabile a supporto del RUP e può conferire, su proposta di quest'ultimo, incarichi per la migliore realizzazione dell'intervento pubb lico, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano valutazioni e competenze altament e specialistiche (per la cui definizione si rinvia all'art. 2, lett. d), All. I.1). In tale prospettiva, sembrereb be più coerente con un'interpretazione letterale la soluzione volta a limitare l'applicabilità dell'art. 1

5, comma 6, del Codice ai soli incarichi di cui all'art. 3 dell'All. I.2, e non anche alle attività di supporto di cui all'art. 2, comma 3, del medesimo Allegato. Nei casi diversi da quelli previsti dal combinato disp

osto degli artt. 15 comma 6 del Codice e 3 dell'Allegato I.2, quindi, occorrerà valutare, caso per caso,

gli incarichi da conferire a personale esterno o ad altra amministrazione.

Art. 4. Requisiti di professionalità del RUP per appalti, concessioni di <mark>lavori e per servizi attinenti all'ingegneria e ali architettura</mark>.

- 1. Il RUP deve essere un <u>tecnico abilitato all'esercizio della professione</u>, o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un tecnico anche di qualifica non dirigenziale che deve essere in possesso di <u>titolo di studio e di esperienza e formazione professionale specifiche</u>. La formazione professionale è soggetta a costante aggiornamento ai sensi dell'articolo 15, comma 7, del codice.

 Il RUP deve aver maturato **un'adeguata esperienza** nello svolgimento di **attività analoghe** a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento:
- a) di almeno un anno per i contratti di importo inferiore a 1.000.000 di euro;
- b) di almeno tre anni per i contratti di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice;
- c) di almeno cinque anni per i contratti di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice.
- 2. **In mancanza di abilitazione all'esercizio della professione**, il RUP è un tecnico in possesso di esperienza nel settore dei contratti di cui al comma 1, **di almeno cinque anni**, attestata anche dall'anzianità di servizio maturata.
- 3. Il RUP può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori non possono coincidere nel caso di lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice.
- 4. Nelle procedure di affidamento di lavori particolarmente complessi, il RUP possiede, oltre a un'esperienza professionale di almeno <u>cinque anni</u> nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori, <u>una laurea magistrale o specialistica</u> nelle materie oggetto dell'intervento da affidare <u>nonché adeguata competenza quale Project Manager, acquisita anche mediante la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia di Project Management.</u>

Art. 5. Requisiti di professionalità del RUP nei contratti di servizi e forniture.

- 1. Il RUP deve essere in possesso di <u>titolo di studio di livello adeguato e di esperienza professionale</u> soggetta a costante aggiornamento ai sensi dell'articolo 15, comma 7, del codice, **maturata nello svolgimento di attività analoghe** a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e importo dell'intervento, in relazione alla tipologia e all'entità dei servizi e delle forniture da affidare.
- 2. Nello specifico, il RUP deve essere in possesso di esperienza nel settore dei contratti di servizi e forniture, attestata anche dall'anzianità di servizio maturata:
 - a) di almeno un anno per gli importi inferiori alla soglia di cui all'articolo 14 del codice;
 - b) di almeno tre anni per gli importi pari o superiori alla soglia di cui all'articolo 14 del codice.
- 3. Per le forniture o i servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche, quali: dispositivi medici, dispositivi antincendio, sistemi informatici e telematici, la stazione appaltante può richiedere, oltre ai requisiti di esperienza di cui al comma 2, il possesso della laurea magistrale nonché di specifiche comprovate competenze.

Art. 6. Compiti del RUP comuni a tutti i contratti e le fasi.

1. Il RUP, anche avvalendosi dei responsabili di fase nominati ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice, coordina il processo realizzativo dell'intervento pubblico nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta, della manutenzione programmata. Per la fase dell'esecuzione vigila, in particolare, sul rispetto delle norme poste a presidio della sicurezza e della salute dei lavoratori.

2. Il RUP ha i seguenti compiti specifici:

- a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma triennale degli acquisti di beni e servizi da adottare ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a), del codice. Predispone altresì l'elenco annuale da approvare ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera b), del codice;
- b) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari e, in caso di lavori, la regolarità urbanistica dell'intervento pubblico o promuove l'avvio delle procedure di variante urbanistica;
- c) propone alla stazione appaltante la conclusione di un accordo di programma quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;

Art. 6. Compiti del RUP comuni a tutti i contratti e le fasi.

......

- Il RUP ha i seguenti compiti specifici:
- d) propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;
- e) <u>svolge l'attività di verifica dei progetti per lavori di importo inferiore a un milione di euro</u> e assicura il rispetto del procedimento di verifica della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice; <u>sottoscrive la validazione</u> del progetto posto a base di gara <u>unitamente al responsabile della fase della progettazione</u>, ove nominato ai sensi dell'articolo 15 del codice, facendo riferimento al rapporto conclusivo redatto dal soggetto preposto alla verifica, e alle eventuali controdeduzioni del progettista. In caso di dissenso sugli esiti della verifica, il RUP fornisce adeguata motivazione;
- f) accerta e attesta le condizioni che richiedono di non suddividere l'appalto in lotti ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del codice;
- g) decide i sistemi di affidamento dei lavori, servizi e forniture, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare;
- h) richiede alla stazione appaltante la nomina della commissione giudicatrice nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 93 del codice;
- i) promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori;
- I) provvede all'acquisizione del CIG nel caso in cui non sia nominato un responsabile per la fase di affidamento;
- m) è responsabile degli adempimenti prescritti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190. (abrogato art. 226, co. 3, lett.. d) D.Lgs. n. 36/2023)
- 3. Il <u>RUP esercita altresì tutte le competenze che gli sono attribuite da specifiche disposizioni del codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla realizzazione dell'intervento pubblico che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti</u>

Art 7. Compiti specifici del RUP per la fase dell'affidamento.

- 1. II RUP:
- a) effettua la verifica della documentazione amministrativa qualora non sia nominato un responsabile di fase ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice o non sia costituito un apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante; esercita in ogni caso funzioni di coordinamento e verifica, finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate;
- b) svolge la verifica di congruità delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo; in caso di particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, può avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del codice, o di una commissione appositamente nominata;
- c) svolge la verifica sulle offerte anormalmente basse con l'eventuale supporto della commissione nominata ai sensi dell'articolo 93 del codice;
- d) <u>dispone</u> le esclusioni dalle gare;
- e) in caso di procedura che prevede l'affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, <u>può svolgere tutte le</u> <u>attività che non implicano l'esercizio di poteri valutativi</u>, che spettano alla commissione giudicatrice;
- f) quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, il <u>RUP può procedere direttamente alla valutazione delle offerte</u> <u>economiche</u>;
- g) adotta il provvedimento finale della procedura <u>quando</u>, in base all'ordinamento della stazione appaltante, <u>ha il potere di manifestare</u> <u>all'esterno la volontà della stessa.</u>
- 2. Il RUP esercita altresì tutte le competenze che gli vengono attribuite da specifiche disposizioni del codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla fase di affidamento che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

Compiti specifici del RUP per la fase dell'affidamento.

Tar Lazio, Roma, Sez. III, 12/01/2024, n. 655: illegittima l'esclusione non adottata dal Rup ma dal suo superiore

Commento: Il Tar conferma quella parte di giurisprudenza (in vigenza del D. Lgs 50/2016) che ha evidenziato come le competenze del Responsabile del Procedimento siano da considerarsi esclusive Ma altra giurisprudenza, invece, ha evidenziato come il Responsabile del procedimento privo di qualifica dirigenziale non possa adottare atti "che impegnano l'amministrazione verso l'esterno" (vedasi Cons. Stato, Sez. V, 15 febbraio 2022, n. 1079, Cons. Stato, Sez. V, 10/05/2022, n. 3638).

E' una sentenza significativa, anche in chiave futura, perché l'allegato I.2 al nuovo Codice desta ancora qualche perplessità .

Infatti, l'articolo 7 dell'All. I.2 da una parte prevede che il RUP disponga le esclusioni dalle gare, dall'altra che adotti il provvedimento finale della procedura quando, in base all'ordinamento della stazione appaltante, abbia il potere di manifestare all'esterno la volontà della stessa.

Tuttavia pare che il legislatore del Codice 36 abbia attribuito il potere di escludere l'impresa dalle gare anche se non ha la qualifica dirigenziale.

Provvedimento esclusione – a differenza dell'aggiudicazione - non ha effetto di impegnare finanziariamente l'ente. La gestione della spesa rimane in capo ai dirigenti; per il legislatore – non è così per il provvedimento di esclusione che è di competenza del RUP che a ciò è abilitato dal Codice.

Fasi della procedura di affidamento – Decisione di contrarre

MIMS, Parere 13/06/2023, n. 2049

Quesito

Nel nuovo Codice degli appalti, la determina a contrarre può essere firmata dal Responsabile unico del progetto?

Risposta

In ordine al quesito posto, va premesso come la distinzione terminologica tra "<u>determina a contrarre</u>" e "<u>decisione di contrarre</u>" sottenda importanti implicazioni. Infatti, se la determinazione a contrarre costituiva l'atto con cui si manifestava all'esterno la volontà dell'Amministrazione di aggiudicare una commessa, <u>la decisione di contrarre, invece, evoca una più netta responsabilità del soggetto che decide il sistema di affidamento.</u>

Sulla base di quanto osservato, quindi, la distinzione lessicale è emblematica, in quanto consente di mettere in luce il diverso quadro nel quale si trovano a operare le stazioni appaltanti, tenuto altresi` conto del principio della fiducia di cui all'art. 2 del nuovo Codice, da correlarsi al principio del risultato di cui all'art. 1 della medesima disciplina. In tale prospettiva, infatti, con la decisione di contrarre, il soggetto competente – titolare del potere di spesa – oltre a esternare la volontà della stazione appaltante, individua le modalità attraverso cui deve avvenire l'affidamento.

Per quanto concerne il RUP, l'art. 6, co. 1, dell'All. 1.2 stabilisce che detto soggetto decide i sistemi di affidamento, la tipologia del contratto e i criteri di aggiudicazione. Tuttavia, nel caso in cui il RUP non sia al contempo dirigente/responsabile del servizio titolare del potere di spesa, la decisione di contrarre resta di competenza del soggetto titolare del predetto potere.

Art. 8. Compiti specifici del RUP per la fase dell'esecuzione.

1. II RUP:

- a) impartisce al direttore dei lavori, con disposizioni di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità degli stessi;
- b) autorizza il direttore dei lavori alla consegna degli stessi;
- c) vigila insieme al direttore dei lavori e al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, sul rispetto degli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto;
- d) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sentito il direttore dei lavori, laddove tali figure non coincidano;
- e) svolge, su delega del soggetto di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento;
- f) assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Il RUP, nello svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli articoli 90, 93, comma 2, 99, comma, e 101, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, richiede la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase di lavori;
- g) prima della consegna dei lavori, tiene conto delle eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento formulate dagli operatori economici, quando tale piano sia previsto ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- h) trasmette al dirigente o ad altro organo competente della stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori relativa alla sospensione, all'allontanamento dell'esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto;
- i) accerta, insieme al direttore dei lavori, che le prestazioni oggetto di contratto di avvalimento siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;

Art. 8. Compiti specifici del RUP per la fase dell'esecuzione.

1. II RUP:

- *I)* autorizza le modifiche dei contratti di appalto in corso di esecuzione anche su proposta del direttore dei lavori;
- m) approva i prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente non previste, <u>determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e</u> <u>l'impresa affidataria</u>, **rimettendo alla valutazione della stazione appaltante** le variazioni di prezzo che comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico;
- n) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali in contraddittorio con l'appaltatore, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;
- o) ordina la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità, nei limiti e con gli effetti previsti dall'articolo 121 del codice;
- p) dispone la ripresa dei lavori e dell'esecuzione del contratto non appena siano venute a cessare le cause della sospensione e indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti;
- q) attiva la definizione con accordo bonario, ai sensi dell'articolo 210 del codice, delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dell'intervento ed è sentito sulla proposta di transazione ai sensi dell'articolo 212, comma 3, del codice;
- r) propone la risoluzione del contratto ogni qualvolta se ne realizzino i presupposti;
- s) rilascia il certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva dell'affidatario e dei subappaltatori, e lo invia alla stazione appaltante ai fini dell'emissione del mandato di pagamento;
- t) all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità rilascia il certificato di pagamento;
- u) rilascia all'impresa affidataria copia conforme del certificato di ultimazione dei lavori e il certificato di esecuzione dei lavori;
- v) vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.

Art. 8. Compiti specifici del RUP per la fase dell'esecuzione.

- 2. Le competenze del RUP indicate al comma 1, connesse a eventuali controversie o dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, sono esercitate in conformità agli articoli 215 e 216 del codice.
- 3. Il RUP svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto.
- 4. Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal RUP nei seguenti casi:
- a) prestazioni di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 14 del codice;
- b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- c) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
- d) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- e) per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.
- 5. Il RUP esercita altresì tutte le competenze che gli vengono attribuite da specifiche disposizioni del codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla fase di esecuzione che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

Il RUP negli acquisti aggregati

Art. 15, comma 9, D.Lgs. n. 36/2023 Responsabile unico del progetto (RUP)

9. Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente.

Art. 62, comma 13, D.Lgs. n. 36/2023 Aggregazioni e centralizzazione delle committenze

13. Le centrali di committenza e le stazioni appaltanti che svolgono attività di committenza anche ausiliaria sono direttamente responsabili per le attività di centralizzazione della committenza svolte per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti. Esse nominano un RUP, che cura i necessari raccordi con la stazione appaltante beneficiaria dell'intervento, la quale a sua volta nomina un responsabile del procedimento per le attività di propria pertinenza.

Art. 9. Il RUP negli acquisti aggregati, negli acquisti centralizzati e in caso di accordi tra amministrazioni.

- 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 del codice, **nei casi di acquisti aggregati**, le stazioni appaltanti nominano un RUP per ciascun acquisto.
- 2. Il RUP, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione, ove nominato, assume i compiti di cura, controllo e vigilanza del processo di acquisizione con particolare riferimento alle attività di:
 - a) programmazione dei fabbisogni;
 - b) progettazione, relativamente all'individuazione delle caratteristiche essenziali del fabbisogno o degli elementi tecnici per la redazione del capitolato;
 - c) esecuzione contrattuale;
 - d) verifica della conformità delle prestazioni.
- 3. I requisiti del RUP sono fissati ai sensi dell'articolo 5. La stazione appaltante può prevedere deroghe alle disposizioni di cui all'articolo 5, in considerazione delle minori attività assegnate al RUP, fermo restando l'obbligo di garantire professionalità e competenza adeguate allo svolgimento delle specifiche mansioni affidate.
- 4. Il RUP del modulo aggregativo svolge le attività di:
 - a) programmazione, relativamente alla raccolta e all'aggregazione dei fabbisogni e alla calendarizzazione delle gare da svolgere;
 - b) progettazione degli interventi con riferimento alla procedura da svolgere;
 - c) affidamento;
 - d) esecuzione per quanto di competenza.

Art. 9. Il RUP negli acquisti aggregati, negli acquisti centralizzati e in caso di accordi tra amministrazioni.

- 5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 del codice, nei casi di acquisti non aggregati da parte di unioni, associazioni o consorzi, i comuni nominano il RUP per le fasi di competenza e lo stesso è, di regola, designato come responsabile della singola gara all'interno del modulo associativo o consortile prescelto, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.
- 6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 del codice, in caso di acquisti gestiti integralmente, in ogni fase, dal modulo associativo o consortile prescelto, il RUP è designato unicamente da questi ultimi.
- 7. Nel caso di acquisti centralizzati, i compiti e le funzioni del RUP, designato dalla centrale di committenza, riguardano le attività di competenza della centrale in quanto dirette alla realizzazione e messa a disposizione degli strumenti di acquisto e di negoziazione per le stazioni appaltanti. I compiti e le funzioni del responsabile designato dalla stazione appaltante, nel caso di ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza, riguardano le attività di propria competenza in quanto dirette all'effettuazione dello specifico acquisto e all'esecuzione contrattuale. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del codice.
- 8. Nel caso di accordi conclusi tra due o più stazioni appaltanti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, si applica l'articolo 62, comma 14, del codice.

Art. 62, co. 14., D.Lgs. n. 36/2023: Due o più stazioni appaltanti possono decidere di svolgere congiuntamente, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, una o più fasi della procedura di affidamento o di esecuzione di un appalto o di un accordo quadro di lavori, servizi e forniture, purché almeno una di esse sia qualificata allo svolgimento delle fasi stesse in rapporto al valore del contratto. Le stazioni appaltanti sono responsabili in solido dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice. Esse nominano un unico RUP in comune tra le stesse in capo alla stazione appaltante delegata. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15. Se la procedura di aggiudicazione è effettuata congiuntamente solo in parte, le stazioni appaltanti interessate sono congiuntamente responsabili solo per quella parte. Ciascuna stazione appaltante è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto.

Codice Art.114 direzione lavori esecuzione dei contratti

1. L'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del collaudatore oppure della commissione di collaudo o del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

. . . .

8. L'allegato II.14 individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP.

Art. 4 Requisiti di professionalità del RUP per appalti, concessioni di lavori e per servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura.

co.3 Il RUP può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori non possono coincidere nel caso di lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice.

Art. 8. Compiti specifici del RUP per la fase dell'esecuzione.

3.Il RUP svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di <u>direttore dell'esecuzione del</u> <u>contratto</u>.

4. Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal RUP nei seguenti casi:

- a) prestazioni di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 14 del codice;
- b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- c) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
- d)interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- e)per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

ALLEGATO II.14 - Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità

Articolo 31. Attività e compiti del direttore dell'esecuzione.

1. L'incarico di <u>direttore dell'esecuzione del contratto</u> è ricoperto dal RUP a eccezione dei contratti aventi a oggetto servizi e forniture di particolare importanza, come disciplinati dall'articolo 32

Articolo 32. Servizi e forniture di particolare importanza.

- 1. Ai fini dell'individuazione dei contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, nei quali è previsto, ai sensi dell'articolo 114, comma 8, del codice, che **il direttore dell'esecuzione** deve essere diverso dal RUP, si applica il vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV), adottato con regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione europea, del 28 novembre 2007.
- 2. Sono considerati servizi di particolare importanza, indipendentemente dall'importo, gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento. In via di prima applicazione sono individuati i seguenti servizi:
 - a) servizi di telecomunicazione;
 - b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;
 - c) servizi informatici e affini;
 - d) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
 - e) servizi di consulenza gestionale e affini;
 - f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
 - g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi;
 - h) servizi alberghieri e di ristorazione;
 - i) servizi legali;
 - I) servizi di collocamento e reperimento di personale;
 - m) servizi sanitari e sociali;
 - n) servizi ricreativi, culturali e sportivi.
- 3. Ferma restando l'individuazione di cui al comma 2, sono considerate forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000 euro.

	RUP /DL-DEC Non possono coincidere			
Lavori	Allegato I.2. art.4 comma 3 A. prestazioni di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 14 del codice; B. <u>Indipendentemente dalla soglia SE</u> B1) lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, B2) progetti integrali			
	Allegato I.2. art.8 comma 4			
	A) prestazioni di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 14 del codice;			
Servizi	B) Indipendentemente dalla soglia SE B1) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico; B2) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze; B3) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità; B4) per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.	Allegato II.14 art.32 co.2 (esempi di B) a) servizi di telecomunicazione; b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari; c) servizi informatici e affini; d) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili; e) servizi di consulenza gestionale e affini; f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari; g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi; h) servizi alberghieri e di ristorazione; i) servizi di collocamento e reperimento di personale; m) servizi sanitari e sociali; n) servizi ricreativi, culturali e sportivi.		

SERVIZI - RUP /DEC Non possono coincidere

Corte dei conti sezione regionale di controllo per la Campania Deliberazione n. 191/2023:

Con riferimento agli appalti di servizi, il nuovo Codice ha preferito incentrare la valutazione della particolare importanza su profili di oggettiva complessità, in disparte l'importo dell'affidamento. In via di prima applicazione, inoltre, il legislatore ha individuato puntualmente i servizi di particolare importanza. Ad avviso del Collegio, tale elencazione non riveste carattere tassativo, sia perché il ricorso all'espressione "in sede di prima applicazione" sembra evocare un elenco aperto, sia perché, nel testo della norma, mancano espressioni che qualifichino come tassativi o esclusivi i casi enumerati. A tali servizi, individuati direttamente dal legislatore, possono affiancarsi ulteriori servizi, individuati dall'amministrazione secondo i criteri divisati dall'art. 32, comma 2, dell'allegato II.14.

Forniture RUP /DEC Non possono coincidere

Forniture: prestazioni di importo superiore ad euro 500.000 euro (Allegato II.14 art.32 co.3)

Corte dei conti sezione regionale di controllo per la Campania Deliberazione n. 191/2023:

Nelle forniture, invece, rileva il mero profilo quantitativo del superamento del parametro numerico, individuato in € 500.000,00. In questo caso, infatti, il legislatore muove da una presunzione assoluta (c.d. praesumptio iuris et de iure) di minore complessità della prestazione sotto una certa soglia economica, che, come tale, non ammette prova contraria.